

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 65 del 23 MAR. 2012

Oggetto: Causa "SOTTILE Giuseppe + 2 c/Provincia". Corte di Appello di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre atto di appello. Impegno della somma di € 2.200,00 =.

L'anno duemiladodici il giorno VENTITRÈ del mese di MARZO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1) Presidente	On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2) Assessore	Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>NO</u>
3) Assessore	Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4) Assessore	Sig. Renato	FICHERA	<u>SI</u>
5) Assessore	Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
6) Assessore	Dott. Sig Carmelo	TORRE	<u>SI</u>
7) Assessore	Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8) Assessore	Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>SI</u>
9) Assessore	Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>NO</u>
10) Assessore	Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11) Assessore	Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12) Assessore	Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
13) Assessore	Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14) Assessore	Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° U.D. Affari Legali U.O. Legale e Contenzioso
Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Avv. Anna Maria Tripodo

Oggetto: Causa "SOTTILE Giuseppe + 2 c/Provincia". Corte di Appello di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre atto di appello. Impegno della somma di € 2.200,00 =.

PROPOSTA

PREMESSO che, con sentenza n. 68/10, il Tribunale di Barcellona P.G. ha condannato questa Provincia Regionale al risarcimento dei danni subiti dai Sigg. Sottile nei propri fondi adiacenti alla S.P. Barcellona P.G. – Maloto, a causa dello sprofondamento di un muro costruito da questa Provincia Regionale;

VISTA la nota del 15/03/10, con cui l'Avv. Anna Maria Genovese, difensore di questo Ente nel suddetto giudizio, chiede il parere del Dipartimento Tecnico sulla proposizione di appello avverso detta sentenza;

VISTA la nota del 21/12/10, con cui il Dirigente del 4° Dipartimento, 1° Distretto, trasmette una relazione del Consulente Tecnico di Parte, secondo cui la responsabilità dell'evento non può essere addebitata a questa Provincia;

VISTA la nota del 02/02/11, con cui l'Avv. Anna Maria Genovese comunica che, giusta la suddetta relazione, ha predisposto e notificato immediatamente, per evitare la scadenza dei termini, atto di appello, in virtù di procura già in suo possesso, rilasciate per il giudizio di primo grado;

segue >

CONSIDERATO, pertanto, necessario autorizzare il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a proporre atto di appello avverso la sentenza n. 68/10, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. nel giudizio promosso da Sottile Giuseppe + 2, e a conferire a tal fine il relativo mandato difensivo all'Avv. Anna Maria Genovese, Legale di fiducia dell'Ente, accordandole ogni più ampia facoltà di legge;

DATO ATTO che, per tale attività, sarà prevedibilmente corrisposto all'Avv. Anna Maria Genovese il compenso di € 2.200,00 =, al lordo degli oneri di legge, che, a tal fine, deve essere impegnato sul Cod. 1010903, Cap. 2260, alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale 2011 in corso di predisposizione, dando atto che detta somma è contenuta nei 2/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il D. L. n. 223/06, convertito con L. n. 248 del 04/08/06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a proporre atto di appello avverso la sentenza n. 68/10, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. nel giudizio promosso da Sottile Giuseppe + 2, e a conferire a tal fine il relativo mandato difensivo all'Avv. Anna Maria Genovese, Legale di fiducia dell'Ente, accordandole ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che, per tale attività, sarà prevedibilmente corrisposto all'Avv. Anna Maria Genovese il compenso di € 2.200,00 =, al lordo degli oneri di legge;

IMPUTARE la somma complessiva di € 2.200,00 = al Cod. 1010903, Cap. 2260, alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale 2011 in corso di predisposizione, dando atto che detta somma è contenuta nei 2/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento – U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Sent. n. 68/10 Trib. Barcellona P.G.;
2. Nota dell'Avv. Anna Maria Genovese del 15/03/10;
3. Relazione del 4° Dip. , 1° Distretto, del 21/12/10;
4. Nota dell'Avv. Anna Maria Genovese del 02/02/11.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

Addi, 21-3-2011

IL DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria Tripodo)

IL PRESIDENTE E/O L'ASSESSORE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 21-3-2011

IL DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria Tripodo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 15 FEB. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1010
Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 5 FEB. 2012

2° DIP. 1° U.D. U.C. IMPEGNI E PARERI IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1010
Dott. Antonino Calabro

Impegno n. 1814 Anno _____ del _____
Importo € 1100,00
Disponibilità Cap. 1160 Bil. U
Messina 30/11/11 Il Funzionario

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

Dott. Michele BISIGNANO

f.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Anna Maria TRIPODO

f.to _____

Il presente atto sarà affisso all'Albo nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina li, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

25 MAR. 2012

che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materiale elencato al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____


IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì _____

23 MAR. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

10/20/12
g.s. / g.

Studio Legale
ANNA MARIA GENOVESE
AVVOCATO

Barcellona P.G. 15.03.2010

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
22/03/2010
Protocollo n°0010671/10

Ill.mo Signor
PRESIDENTE della
PROVINCIA REGIONALE DI
MESSINA

- Ufficio Legale -

Causa **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA c/ SOTTILE GIUSEPPE + 2**
Tribunale di Barcellona P.G. 398/01 R.G.C.
Incarico conf. con Determ. Presiden. N. 52 del 20.2.2002

Con riferimento alla causa in oggetto indicata, compiego copia della sentenza emessa dal Tribunale a definizione del giudizio.

Il Giudice ha condannato la Provincia Regionale al pagamento dei danni nei confronti degli attori, ed alle spese di lite.

A tutt'oggi, la sentenza non mi è stata notificata.

Ritengo, comunque opportuno che questo ufficio informi dell'esito del giudizio il Dirigente del settore tecnico, al fine di esprimere il Suo parere in merito ed supporto della necessità di proporre appello.

Rimango a Vs. disposizione anche per un colloquio con il Dirigente del settore tecnico.



Distinti saluti

Avv. Anna Maria Genovese

1377/06
24 MAR. 2010

Studio legale : Via Ugo S. Onofrio 13 - 98051 Barcellona P.G. - Tel/ Fax 09809797008.
email : genoveseannamaria @ tiscali.it

AK

N. 398/01 R. G.
SENTENZA
68/2010
N. 725 Cronol.
N. 97/2010 Repert.

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice Onorario di Tribunale Avv. Maria Teresa Impera ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N.398 Ruolo Gen. Aff. Contenzioso del 2001 vertente

tra

Sottile Giuseppe nato a Barcellona il 18.08.1960 ed ivi residente in Via Croce Maloto n.17, Sottile Giuseppe nato a Barcellona il 29.12.1964 a Barcellona ed ivi residente in Via Croce Maloto n.18 e Sottile Rosa nata il 27.12.1967 a Barcellona ed ivi residente in Via Croce Maloto n. 9/1, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Raimondo per procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Barcellona Via Moleti n.53

attori

CONTRO

Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. Via Ugo S. Onofrio n. 13, recapito professionale dell'Avv. Anna Maria Genovese che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione notificato

convenuta

Oggetto: risarcimento danni

Udienza di spedizione 09.11.09

MOTIVI DELLA DECISIONE

IN FATTO ED IN DIRITTO

La domanda di parte attrice è fondata e può conseguentemente essere accolta.

Gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti sul terreno di loro proprietà nonché alle strutture produttive esistenti sugli stessi fondi. Spiegavano che tale richiesta era legittima dal fatto che a causa delle copiose piogge verificatesi nella zona tra la fine dell'anno 1995 ed i primi mesi dell'anno 1996, vi era stato lo spostamento del muro di sostegno della strada provinciale Barcellona – Maloto. Il crollo parziale del predetto muro era avvenuto in prossimità dei fondi degli attori ed i materiali crollati avevano occupato gli stessi, provocando così danni alle colture ed agli stessi terreni. Giustificavano le loro pretese risarcitorie ritenendo che il muro di contenimento era stato costruito dalla convenuta solo in calcestruzzo senza alcuna intelaiatura di ferro, circostanza che ne avrebbe determinato lo sprofondamento/spostamento.

Ciò che occorre accertare è la causa di tale crollo, anche alla luce delle difese di parte convenuta, la quale ha dedotto che tale crollo non è dipeso da un vizio di costruzione del muro ma dalla eccezionalità degli eventi meteorici che hanno interessato tutta la zona in quel periodo.

Il CTU nominato Dott. Maurizio Molica, nel rispondere ai quesiti formulati dal giudice, dopo aver descritto lo stato dei luoghi ha verificato che il muro di contenimento, oggetto del presente giudizio, a seguito della frana si è rotto in tre parti andando ad occupare parte dei fondi degli attori. Ciò ha comportato l'impossibilità per gli stessi di coltivare le parti di terreno interessate dal materiale franato, nonché il danneggiamento delle colture esistenti. Tale situazione dei luoghi non è mutata sino all'epoca dei sopralluoghi peritali (Maggio 2004), in quanto parte convenuta non si è attivata al fine di sgomberare i luoghi dalla massa cementizia presente. Ma vi è di più,

il CTU pone in evidenza che restando lo stato dei luoghi senza interventi da parte della Provincia, permane sugli stessi una situazione di pericolo.

Nell'indicare se lo sprofondamento del muro sia dipeso da cattiva costruzione e manutenzione dello stesso ad opera dell'amministrazione ovvero sia dipeso da evento fortuito, il CTU procedendo ad un analitico ed attento studio dei documenti presi in visione, analizzando la conformazione geologica del terreno e, prendendo visione della normativa di riferimento per la costruzione del muro oggetto di causa, ha concluso che la realizzazione del suddetto muro per le sue caratteristiche tecnico - costruttive (realizzato interamente in calcestruzzo) e dunque per la pesantezza era inidoneo ad essere costruito su un terreno di consistenza franosa. A parere del tecnico un muro realizzato, invece, in cemento armato avendo un peso inferiore, pur non scongiurando totalmente il crollo, avrebbe quantomeno causato minori danni. Lo stesso consulente conclude nell'attribuire la responsabilità esclusiva a carico della convenuta Provincia per la progettazione e realizzazione dell'opera a seguito delle caratteristiche accertate. Lo stesso, invece, ha accertato per la rimanente parte del terreno dissestata una responsabilità della convenuta pari al 60%, individuando le cause dei danni per la restante percentuale nelle caratteristiche geologiche del terreno.

Questo decidente ritiene di far proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale ha risposto in modo esauriente ai quesiti riferitigli.

Non vi è dubbio che la responsabilità per lo spostamento e rottura del muro oggetto di causa sia addebitabile alla convenuta, la quale avrebbe dovuto progettare e realizzare detto muro, con materiali e caratteristiche conformi e previste dalla normativa esistente, tenendo conto della consistenza geologica del terreno ove l'opera andava costruita. A ciò si aggiunge che la convenuta a seguito della rottura in tre punti del muro e dello spostamento dello stesso, non ha provveduto alla rimozione dei materiali

riversatisi sui terreni di proprietà degli attori, rendendo improduttivi gli stessi. Ciò infatti ha comportato che nei terreni dove insistevano alberi di olivo, limoni e viti vi sia stata la perdita definitiva di alcune piante, mentre per altre ne è conseguita una compromissione del loro stato vegetativo.

Alla luce di tali conclusioni non può essere accolta la tesi del caso fortuito sostenuta dalla convenuta, secondo la quale, l'evento è stato determinato dalle piogge straordinarie verificatesi nel periodo di riferimento.

Emerge in modo chiaro dall'elaborato peritale che vi è stato un nesso di causalità tra i danni subiti dagli attori ed il comportamento dell'amministrazione. La responsabilità della stessa sta nel fatto di avere realizzato un'opera muraria di contenimento con caratteristiche tecnico costruttive non idonee su un fondo di collocazione franoso.

I danni subiti al terreno e alle colture presenti in esso possono essere quantificati per l'attore Sottile Giuseppe nato il 29.12.64 in euro 10.658,67, per l'attrice Sottile Rosa nata il 27.12.67 in euro 17.278,89, per l'attore Sottile Giuseppe nato il 18.08.1960 in euro 26.367,41.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Sottile Giuseppe, Sottile Rosa e Sottile Giuseppe contro Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente p.t. così statuisce:

- 1) dichiara la responsabilità della convenuta nella causazione dell'evento dannoso subito dagli attori;
- 2) condanna la convenuta al risarcimento dei danni nei confronti dell'attore Sottile Giuseppe nato il 29.12.64 liquidati in euro 10.658,67, nei confronti dell'attore Sottile

Rosa nata il 27.12.67 liquidati in euro 17.278,89, nei confronti dell'attore Sottile Giuseppe nato il 18.08.1960 liquidati in euro 26.367,41

3) condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore degli attori che si liquidano in complessive Euro 2.722,00 in esse comprese euro 122,56 per spese vive, oltre spese generali al 12,5%, IVA, CPA e spese della CTU liquidata.

Barcellona P.G. 15.02.2010

Il Giudice Onorario di Tribunale

Maria Teresa Impera

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
25-02-2010
IL CANCELLIERE CT
Dott.ssa ROSI Adalgisa



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
4° DIPARTIMENTO

Difesa Suolo e Protezione Civile – Viabilità 1° Distretto

U.O. Manutenzione Viabilità

N. 4014/41 Allegati N.....

Risposta alla nota n°

del

Messina, 21-12-2010

AL SIG. DIRIGENTE

1° DIP. U.D. Affari Legali –

U.O. Legale e contenzioso

- SEDE -

OGGETTO :Causa "Sottile Giuseppe + 2 c/Provincia". Tribunale di Barcellona P.G. (ME) -
Trasmissione note a supporto dell'eventuale appello avverso la sentenza n. 68/10 - rif.
Prot. 4280/UL del 05.10.2010

In riferimento alla causa di cui all'oggetto, si trasmettono le note formulate dal CTP geom.
Sebastiano MUFALE, da trasmettere al nostro legale difensore Avv. Anna Maria GENOVESE

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giuseppe Celi

S773/UL

21 DIC. 2010

NK

21/12



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IV DIPARTIMENTO – VIABILITA' 1° DISTRETTO

Tel. 090/7761406 – 090/7761232

GIUDIZIO CIVILE “SOTTILE Giuseppe +2”

contro

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Note tecniche da sottoporre al Legale Difensore Avv. Anna Maria GENOVESE

Messina Li, 20/12/2010

Il C.T.P.

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. *Sebastiano MUFÀLE*



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
IV DIPARTIMENTO – VIABILITA' 1° DISTRETTO
Tel. 090/7761406 – 090/7761232

GIUDIZIO CIVILE “SOTTILE Giuseppe +2”

contro

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Il sottoscritto geom. Sebastiano MUFALE, nominato CTP per le operazioni peritali relative al giudizio indicato in oggetto,

- vista la relazione di perizia redatta dal CTU Dott. Agr. Maurizio MOLICA in data 21.09.2004 inerente il giudizio civile nr. 398/2001 RG inerente la causa di cui all'oggetto che ha determinato nel giudice il convincimento espresso con la sentenza nr. 68/10;

per conto e nell'interesse della parte convenuta,

- propone le seguenti osservazioni :

- Si contestano le analisi e le determinazioni cui è giunto il CTU in merito alla tipologia dell'opera di sostegno e contenimento realizzata dalla Provincia Regionale di Messina (muro in cls a gravità), in quanto esulano dalle competenze proprie dei Dottori Agronomi. Egli, infatti, avendo fatto delle valutazioni tecniche non solo sulla scelta progettuale del manufatto ma anche in merito alle caratteristiche tecnico-costruttive adottate in fase di esecuzione ha fortemente

influenzato la valutazione, se non addirittura indotto in errore il Sig. Giudice.

- Le cause del dissesto sono da attribuire all'eccezionalità dell'evento piovoso che ha interessato il territorio di Barcellona P.G. nei giorni tra il 3 ed il 10 ottobre 1996 che ha portato alla dichiarazione dello stato di calamità naturale e quindi al riconoscimento, da parte delle autorità competenti, dello stato di emergenza per questi territori (O.M. del Ministro dell'Interno delegato per il coord. Della Protezione Civile nr. 2479 del 1996) e successiva erogazione di finanziamenti straordinari.
- Il dissesto, in quella zona, è generalizzato ed attivo. Come si evince dalla relazione geologica-tecnica, allegata al progetto redatto dalla Provincia Regionale di Messina nel 1996 (paragrafo 3.2), a seguito dello svolgimento di una campagna di indagini geognostiche e prove tecniche nell'area interessata, può essere classificato come frana da cedimento. Infatti ha come causa provocatrice le acque d'infiltrazione sia fluviali che sorgentizie, acque che defluiscono alla base. "L'aspetto predominante sono le deformazioni plastiche che impegnano una parte consistente del versante argilloso, per uno spessore variabile tra i 2 e 6 metri,"
- L'opera di sostegno realizzata dalla Provincia Regionale di Messina, definita a gravità, è risultata idonea al contenimento del terrapieno stradale, come peraltro dimostrato dalla perfetta tenuta della stessa fino al verificarsi dell'eccezionale evento calamitoso che ha interessato tutto il versante ed in particolare i terreni a valle (per una lunghezza valutata in 350 mt) trascinando anche il manufatto in questione, che ne ha subito gli effetti .

Per quanto sopra si ritiene che nessuna responsabilità può essere addebitata

alla Provincia Regionale di Messina, che risulta anch'essa danneggiata dal complesso fenomeno franoso che interessa l'intero versante, attraversato solo in parte dalla strada Provinciale.

Tanto ad evasione dell'incarico conferitogli.

Messina Lì, 20 dicembre 2010

Il C.T.P.

Geom. ~~Sebastiano~~ MUFALÈ

Studio Legale
ANNA MARIA GENOVESE
AVVOCATO

Barcellona P.G. 02.02.2011

Ill.mo Signor
PRESIDENTE della
PROVINCIA REGIONALE DI
MESSINA

- Ufficio Legale -

Causa **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA c/ SOTTILE GIUSEPPE + 2**
Incarico conf. con Determ. Presiden. N. 52 del 20.2.2002


Con riferimento alla causa in oggetto indicata, La informo che - preso atto dei rilievi tecnici del Geom. Sebastiano Mufale - ho provveduto alla notifica dell'atto di appello che, in copia, allego.

Dovrò, pertanto, iscrivere a ruolo la causa d'appello, ed a tal fine Le chiedo di voler disporre per il pagamento del versamento unificato che ammonta ad € 382,00 ed € 20,00 per le notifiche, anticipate dalla sottoscritta, oltre alla ulteriore somma di € 1000,00 per l'acconto sulle competenze.

In attesa di Vs. corte riscontro.

Distinti saluti

Avv. Anna Maria Genovese



Avv. ANNA MARIA GENOVESE
Via Ugo di S. Onofrio n. 25
98051 BARCELLONA P.G.
Telefax 0909797008
annamaria.genovese@cert.ordineavvocatibarcellona.it

COPIA

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
ATTO DI APPELLO CON ISTANZA DI INIBITORIA

La **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del Presidente pro tempore Avv. Giovanni Cesare Ricevuto elettivamente domiciliata in Messina , Piazza del Popolo is. 140 (Studio Avv. Maria Pagano), presso il recapito professionale dell' Avv. Anna Maria Genovese, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, in virtù della Determina Presidenziale N.52 del 20.02.2002.

CITA

SOTTILE GIUSEPPE, nato il 18.08.1960 a Barcellona P.G. ed ivi residente alla via Croce Maloto, 17, cod. fisc. STTGPP60M18A638D;

SOTTILE GIUSEPPE, nato il 29.12.1964 a Barcellona P.G. ed ivi residente alla via Croce Maloto 18, cod fisc. STTGPP64T29A638G;

SOTTILE ROSA, nata il 27.12.1967 a Barcellona ed ivi residente alla via Croce Maloto 9/1, ccd.fisc. STTRSO67T67A638C,
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Antonio Raimondo e dall'Avv. Concetta Irene Arena, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Barcellona P.G. alla via Roma, 204,
a comparire dinanzi alla Corte D'Appello di Messina, all'udienza che sarà tenuta **giorno 6 giugno 2011**, nei locali di rito, con invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e dall'art. 347 cpc, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 167 c.p.c. e 343 cpc, e che non comparendo, all'udienza indicata, si procederà nella loro dichiarata contumacia

PER LA RIFORMA

della **sentenza n. 68/ 2010**, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. - Giudice onorario Avv. Maria Teresa Impera - il 15.02.2010, non notificata, in esito al

Avv. ANNA MARIA GENOVESE

Via Ugo di S. Onofrio n. 25

98051 BARCELLONA P.G.

Telefax 0909797008

annamaria.genovese@cert.ordineavvocatibarcellona.it

procedimento iscritto al n. 398/2001 R.G., per i motivi che di seguito si trascrivono ed ai quali si premette l'esposizione dei fatti.

Con atto di citazione, notificato alla Provincia Regionale di Messina il 27.06.2001, gli odierni appellati lamentavano di aver subito ingenti danni ai fondi di loro proprietà a causa del parziale crollo di un muro di sostegno della strada provinciale, conseguente alle copiose piogge cadute tra la fine dell'anno 1995 ed i primi mesi dell'anno 1996.

Gi stessi ritenendo responsabile della causazione di detti danni la Provincia Regionale di Messina [per la tipologia e le scelte del suddetto muro di sostegno, realizzato in calcestruzzo senza intelaiatura in ferro, e per non aver provveduto alla rimozione delle parti di muro crollato dai terreni di loro proprietà] ne chiedevano la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.

La Provincia Regionale di Messina costituendosi eccepiva che detti danni erano la **conseguenza diretta della eccezionalità degli eventi meteorici intensi verificatesi nella zona ed in particolare nell'Ottobre 1996 come provato dalla dichiarazione dello stato di calamità naturale** con riconoscimento dello stato di emergenza (O.M. del Ministro dell'Interno n. 2479 del 1996).

Rilevava, peraltro, che il muro di contenimento della strada provinciale **NON E' MAI CROLLATO** (come asserito dagli attori) **SI E' SOLTANTO LESIONATO E TRASLATO IN AVANTI**, creando una vera barriera di protezione ai terreni degli attori ed un parziale sostegno al corpo stradale.

La Provincia contestava anche l'ammontare dei danni, considerato il lungo lasso di tempo trascorso tra l'evento e la denuncia da parte degli attori.

Concludeva, pertanto, che nessuna responsabilità era ascrivibile alla Provincia Regionale di Messina.

Istruita la causa, ed espletata la CTU affidata al Dott. Agronomo Maurizio Molica, il giudice pronunciava l'appellata sentenza, con la quale ha accolto acriticamente le conclusioni della C.T.U. ed ha condannato la Provincia Regionale di Messina al risarcimento dei danni nella misura del 60%, oltre spese di giudizio e di CTU.

La sentenza è ingiusta e va censurata per i motivi che di seguito si espongono:

1° MOTIVO :

Le conclusioni a cui perviene la C.T.U, e sulle quali si è fondata la decisione appellata, sono palesemente prive di consequenzialità logica giuridica in quanto, se per un verso il consulente da atto che gli eventi atmosferici avevano le caratteristiche della eccezionalità, da ciò non ne fa derivare le logiche conseguenze e, cioè, che nessuna responsabilità poteva essere addebitata alla Provincia Regionale di Messina.

Il Giudice di prime cure, infatti, nel terzo quesito, ha chiesto al consulente di: *Accertare ed indicare se lo spostamento del muro sia dovuto o meno, in tutto od in parte, all'opera dell'uomo (costruzione, manutenzione, conservazione del muro) ovvero se sia dipeso esclusivamente o in parte da fattori ambientali ed eventi atmosferici verificatosi nel periodo di riferimento.*

Il Consulente, in 70 pagine di perizia non solo non chiarisce il punto, ma perviene a conclusioni in contrasto con le sue stesse premesse!

E' giusto rilevare che la C.T.U., è stata affidata e redatta dall' Agronomo Molica Maurizio il quale, certamente, non ha specifica competenza in merito alla staticità dei muri, sicchè, le valutazioni delle caratteristiche tecnico-costruttive espresse dallo stesso, non potevano e non dovevano essere poste a fondamento della decisione appellata

E', pertanto, evidente che il suddetto muro, traslandosi in avanti, ha protetto i terreni degli attori dalla frana causata a monte, ed ha evitato la scomparsa dei loro terreni.

A pag. 33 della perizia, il consulente - riportando ampi stralci del verbale di somma urgenza della Provincia del 06 e 09/03/1985 - evidenzia che *in prossimità dell'abitato della frazione Maloto, una frana, lato valle, ha compromesso la transitabilità asportando oltre metà della carreggiata: da ciò evince come la zona sia stata già negli anni 1985/86 interessata da fenomeni di dissesto.*

Riferendosi poi(pag. 34) alla relazione del geologo Natale Munafò relativa alle caratteristiche geologiche idrogeologiche e pedologiche dell'area su cui insiste il muro e di quella a valle interessata dal dissesto, testualmente al punto 3.2 così trascrive : "*Il dissesto può essere classificato come una frana di cedimento. Infatti ha come CAUSE*

Avv. ANNA MARIA GENOVESE

Via Ugo di S. Onofrio n. 25

98051 BARCELLONA P.G.

Telefax 0909797008

annamaria.genovese@cert.ordineavvocatibarcellona.it

PROVOCATRICI LE ACQUE DI INFILTRAZIONE sia pluviali che sorgentizie, acque che defluiscono alla base; come agenti di trasporto la gravità e l'acqua...."¹

Dall'analisi dell'Ufficio Idrografico Regionale rileva e trascrive che : *i valori trasmessi rispettivamente per il mese di novembre 95 e di gennaio 96 sono elevati, segno evidente d'abbondanti precipitazioni tutte concentrate nell'arco di circa quindici giorni nei mesi di novembre e gennaio.*

Da questo il C.T.U. però non trae la più elementari delle conclusioni e cioè che nessuna responsabilità ha la Provincia regionale di Messina per il cedimento del muro in quanto:

1. il muro costruito dalla Provincia, ha ben retto agli eventi calamitosi dell'85/86, e per altri 10 anni, e cioè fino agli eventi eccezionali del dicembre 95 / gennaio 96, non ha dato alcun segno di cedimento.

2. la traslazione del muro è stata la diretta conseguenza del dissesto idrogeologico della zona [che può essere classificato come una frana di cedimento. INFATTI HA COME CAUSE PROVOCATRICI LE ACQUE DI INFILTRAZIONE sia pluviali che sorgentizie, acque che defluiscono alla base; come agenti di trasporto la gravità e l'acqua...."] e non da difetti o irregolarità costruttive del muro stesso

3. la causa che aveva provocato il dissesto è da individuarsi nei nubifragi che avevano interessato la zona tra la fine del 95 e l'inizio del 96 e non nelle caratteristiche costruttive del muro della Provincia

E' palese che il CTU. non ha giustamente valutato i dati pluviometrici che indica nella perizia.

La stazione di Castoreale ha rilevato 282,8 millimetri di pioggia in 16 giorni nel **novembre 1995** e 434,0 millimetri in 14 giorni nel **gennaio 1996** complessivamente quindi **716,8 mm** di pioggia: sfugge al Consulente che la **media delle precipitazioni per Castoreale è di 841 mm annui!**

Parimenti, la stazione di Barcellona ha rilevato 186,8 millimetri di pioggia in 15 giorni nel **novembre 1995** e 347,0 millimetri in 16 giorni nel **gennaio 1996**

¹ Caratteristiche che a detta del C.T.U., pag. 41, confermate anche da altro Geologo, il dott. Marcello MALFI

complessivamente quindi **534,6 mm** di pioggia: ignora il Consulente che la media delle precipitazioni per Barcellona è di **727 mm annui!**

L'ottanta per cento della pioggia che normalmente cade in un anno, si è riversata in 30 giorni, nelle zona interessata dal dissesto!

Dinanzi a questi presupposti mal si comprende il senso logico e l'iter seguito dal Ctu prima e dal giudice dopo!

Difatti, è **incomprensibile** come la responsabilità dell'evento possa essere attribuito in percentuale (60%) alla Provincia Regionale di Messina, allorquando – lo stesso decidente ritiene che **in esito alla frana il muro della strada provinciale si è traslato in avanti a ventaglio, epperò senza franare**, (circostanza questa confermata dallo stesso ctu, a pag. 28 della relazione dice "*che lo stato di conservazione e di manutenzione dell'opera muraria doveva essere nel complesso soddisfacente; infatti ad oggi non si notano evidenti distacchi di materiale dai parametri esterni*" e peraltro facilmente verificabile dai rilievi fotografici in atti), per affermare, dopo, che la frana si è verificata per il cedimento del muro (soltanto traslato in avanti).

A dire del decidente **le caratteristiche geologiche del terreno** (in esito agli anomali eventi atmosferici) **rappresentano il 40% della causa del danno subito dagli attori**, mentre **le stesse caratteristiche del terreno non sono la causa del cedimento del muro**, in quanto se fosse stato costruito in modo diverso, avrebbe retto al cedimento del terreno sottostante.

L'illogicità di tale tesi inficia la validità della sentenza.

IL MOTIVO

Le stesse considerazione relative alla struttura tecnica del muro, sono del tutto prive di fondamento e sono stato oggetto di precise contestazioni da parte di questa difesa nel giudizio di I° grado, senza però essere giustamente vagliate dal decidente.

La tipologia costruttiva del muro adottata dalla Provincia Regionale rientra nelle strutture di sostegno definite " a gravità " e per come accertato e descritto nella relazione geologica redatta dalla Provincia Regionale (allegato 3. alla CTU) le eccezionali precipitazioni hanno fatto sì che si alimentasse il movimento (già esistente) verso valle dell'area in questione, provocando la rottura del muro che possedeva tutte

Avv. ANNA MARIA GENOVESE

Via Ugo di S. Onofrio n. 25

98051 BARCELLONA P.G.

Telefax 0909797008

annamaria.genovese@cert.ordineavvocatibarcellona.it

le caratteristiche dimensionali e strutturali, sia in fondazione che in elevazione, per svolgere la funzione di sostegno della strada a monte.

Il dissesto - come risulta dalla relazione geologica tecnica - può classificarsi come **come frana di cedimento.**

Difatti, la frana di cedimento ha come causa provocatrice le acque di infiltrazioni sia fluviali che sorgentizie, acque che defluiscono alla base.

L'assetto predominante dei terreni dove insiste il muro, sono le deformazioni plastiche che impegnano una parte consistente del versante argilloso, per uno spessore variabile tra i 2 e 6 metri ; si formano così dei rigonfiamenti nel terreno con ribaltamento di alberi e formazione a monte di acquitrini, le cui acque infiltrandosi alimentano ulteriormente il movimento verso valle.

E' stato, così, rilevato che sul corpo di frana si sono formati dei solchi longitudinali e crepe a forma di semicerchio che marcano velocità di scorrimento differenziati.

Il limite tra la zona dissestata e quella stabile, sembra netto ed è per lo più marcato, ai due lati, da una o più fratture di trazione.

Il dissesto, infatti, ha interessato un'area ben più estesa rispetto a quella direttamente interessata dal muro di cinta .

Peraltro, l'eccezionalità degli eventi nel periodo dicembre 1995 – ottobre 1996 che ha colpito l'intero territorio della Provincia di Messina ed in particolare il Comune di Barcellona P.G. , ha portato alla **DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITA' NATURALE** e quindi al successivo riconoscimento, da parte del **Consiglio dei Ministri** (Q.M. del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2479 del 1996) **DELLO STATO DI EMERGENZA PER QUESTI TERRITORI .**

In virtù della suddetta dichiarazione di stato di emergenza, la Provincia Regionale e lo stesso Comune di Barcellona P.G. si sono prontamente attivati per la richiesta dei finanziamenti regionali e nazionali, necessari per provvedere alle opere di ricostruzione.

La richiesta della Provincia Regionale non ha avuto buon esito, mentre è stata finanziata l'opera per la ricostruzione del muro ed il ripristino della strada al Comune

di Barcellona P.G. che vi ha già provveduto.

Delle suddette circostanze e dei fatti scientificamente accertati, il decidente non ha espresso alcuna valutazione di merito.

IL MOTIVO

Nella fattispecie, è palese che l'**eccezionalità e l'imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche configurano il caso fortuito**, che inserendosi nel processo causale, al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabili il verificarsi dell'evento, ponendosi come causa efficiente dello stesso.

Il caso fortuito e la forza maggiore, sin dagli albori della cultura giuridica, hanno costituito un elemento imprescindibile per qualsiasi ordinamento sia se espressamente codificati sia se non riportati da specifica normativa.

Per caso fortuito si intende, *"un evento naturale o ad esso assimilato, indipendente dalla volontà umana che esca dalla ragionevole prevedibilità a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza"* (Santoro).

Come è noto, la presunzione legale di colpa dell'art. 2051 cod. civ. a carico del custode, costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta, sicchè **il danneggiato**, per ottenere il risarcimento del danno da parte del custode, **deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa.**

Il custode, per contro, per andare esente da responsabilità, **deve provare che il danno è derivato da caso fortuito.**

Nel caso in esame, mentre gli attori non hanno fornito alcuna prova certa sull'esistenza del danno e della sua derivazione causale dall'evento, per quanto sopra indicato, la prova del caso fortuito è fornita dalla Provincia Regionale, con due disposizioni emesse dallo Stato :

- prima col **Decreto-Legge 12 novembre 1996, n. 576**, con cui, essendo stato decretato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, ha disposto gli *Interventi di emergenza a favore delle zone colpite da calamità naturali dell'ottobre 1996*,

- poi con l'**ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della protezione civile 19 novembre 1996, n. 2479**, con la quale sono

Avv. ANNA MARIA GENOVESE

Via Ugo di S. Onofrio n. 25

98051 BARCELLONA P.G.

Telefax 0909797008

annamaria.genovese@cert.ordineavvocatibarcellona.it

stati individuati i comuni della Provincia di Messina i cui territori sono stati gravemente danneggiati, in diversa misura a seguito degli eventi alluvionali: e Barcellona Pozzo di Gotto è tra questi.

La Suprema Corte di Cassazione, sez. III, 13 gennaio 2003, n. 298 e 15 gennaio 2003 n. 488, ritiene che *dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità.*

Ancora più puntuale è la Cassazione - Sezione III - 25 luglio 2008, n. 20427: *tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.* In questo senso: Cass. 19 febbraio 2008, n. 4279, nonché tra le altre, Cass. 25243/2006, Cass.15779/2006, Cass. 15383/2006, 10 marzo 2005, n. 5326; Cass. 10 agosto 2004, n. 15429 - ex multis Cass. 10/03/2005, n. 5326; Cass. 10/08/2004, n. 15429, Cass. 15/03/2004, n. 523/6; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. 20/08/2003, p. 12219; Cass. 9/04/2003, n. 5578; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. 17.1.2001, n. 584).

Ne consegue che sia seguendo la tesi che la responsabilità del custode sorgerebbe dalla violazione del dovere di vigilanza che incombe sullo stesso in virtù del rapporto di custodia², sia aderendo alla tesi della dottrina maggioritaria, che ritiene che tale fattispecie non possa ricostruirsi in altro modo se non in termini di responsabilità oggettiva, in entrambi è prevista espressamente la possibilità della liberatoria prova positiva del caso fortuito, per l'esclusione della presunzione di colpa.³

L'art. 2051 c.c., infatti, così recita "*Ciascuno è responsabile del danno cagionato*

² "La fattispecie legale delineata dallo art. 2051 cod. civ. ha il suo fondamento ... nel dovere di custodia che incombe sul soggetto che ha un potere fisico diretto e non occasionale su una cosa a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, dovere che si concreta nell'attività di vigilare e provvedere affinché la cosa non arrechi pregiudizio ad altri e che in virtù della previsione normativa si traduce in un obbligo giuridico. La responsabilità trova quindi la sua fonte in un'osservanza o in un'inesatta osservanza di tale obbligo che si radica e ha il suo presupposto indefettibile nel potere di fatto e nella connessa custodia ... Il che da' anche ragione del particolare regime probatorio stabilito al fine della liberazione dalla responsabilità" (Cass. Civ. 1.04.1987 n. 3129)

³ "La giurisprudenza continua a parlare di presunzione di colpa del custode solo per rendere omaggio alla tradizione, dato che poi richiede, ai fini della liberazione dalla responsabilità, non la prova dell'assenza di colpa (ossia la prova della propria diligenza, prudenza o perizia), ma la prova positiva del caso fortuito, ossia dell'evento interruttivo del rapporto causale, e non concede esonero da responsabilità ove la causa del danno sia rimasta ignota, tanto che il custode risponde del danno anche se è incapace di intendere e di volere" (Paolo Fais)

dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

Per giurisprudenza ampiamente consolidata all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno.

La Cassazione civile, sez. III, 06/10/2010, n. 20757 esplicita chiaramente i limiti entro cui può l'ente pubblico essere chiamato a rispondere dei danni dicendo testualmente che *"In tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento"*.

Applicando i predetti principi al caso in esame, la giurisprudenza di merito ha sempre escluso la responsabilità del custode laddove si era in presenza di eventi eccezionali: *ex pluribus* si riporta la massima della sentenza del Tribunale Napoli, 08/01/2002, che testualmente dice: *Laddove le precipitazioni atmosferiche assumano una portata oltre che eccezionale, del tutto anomala, costituiscono un caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle cose dalla quale si assume essere derivato il danno.* (Nella fattispecie vari condomini lamentavano il danno a dei locali a seguito dell'alluvione provocata dalle piogge cadute su Napoli nella notte tra il 14 ed il 15 settembre 2001, ed agivano nei confronti del proprietario di un muro di contenimento crollato a seguito dell'evento atmosferico).

La sentenza va, pertanto, riformata, con la totale esclusione della responsabilità della Provincia Regionale, nella causazione dei danni agli appellati, derivati esclusivamente dalla situazione geologica dei terreni caratterizzata da insufficiente smaltimento delle acque e scarsa capacità drenante dei terreni, dalla presenza di acque sorgive, aggravata dalle eccezionali precipitazioni atmosferiche, di certo non imputabili alla Provincia Regionale.

IV° MOTIVO

Non può tralasciarsi di evidenziare l'erroneità della sentenza anche relativamente all'ammontare dei danni, come quantificati dal CTU, ed acriticamente recepiti dal decidente.

Questa difesa, all'esito della CTU ha rilevato che :

- gli attori hanno promosso il giudizio de quo **dopo quasi 6 anni dall'evento calamitoso** che ha comportato lo spostamento in avanti del muro di sostegno della strada provinciale;
- che la **prima richiesta di risarcimento** formulata dagli attori alla Provincia Regionale è **datata 7.4.2000, (quasi cinque anni dopo l'evento);**
- che la **perizia giurata** prodotta nel giudizio dagli attori, è stata redatta dall'Ing. Agronomo Vito D'Amico in data **13/26. 9. 2000, (dopo 4 anni e 9 mesi dall'evento).**

Il notevole lasso di tempo trascorso dall'evento, la richiesta di accertamento dei danni ai fondi ed alle colture in essi impiantate, al fine del loro risarcimento, promossa dagli attori, fa sorgere più di un legittimo dubbio sulla loro effettiva consistenza.

Posta questa premessa, è giusto evidenziare come **la CTU redatta dal Dott. Agronomo Maurizio Molica**, ed interamente recepita nella sentenza impugnata, redatta nell'anno 2004, riproduce la situazione dei luoghi dopo **ben quasi 9 anni dall'evento.**

Da quanto si desume dalla copiosa relazione, il Consulente, al fine di quantificare i danni subiti dagli attori ai loro fondi, ha fatto riferimento esclusivamente **alle risultanze catastali ed alle colture in essi indicate, ma ha anche specificato che quanto realmente presente in loco (le tipologie delle piante) non sono rispondenti alle indicazioni riportate nei certificati catastali.**

Sicchè la Ctu risulta redatta su dati presunti e non certi, come tale, non può essere fonte di prova.

Peraltro, la zona – come risulta dalle foto allegate alla Ctu – risulta in parte regolarmente coltivata dagli stessi attori.

Ne consegue che il conteggio delle piante ed i costi per il risanamento dei terreni, a causa del ritardo della denuncia e del relativo accertamento da parte degli attori -

effettuato nella relazione peritale e trascritto nella sentenza - risulta viziato da errori che ne inficiano la validità.

DOMANDA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELL'IMPUGNATA SENTENZA

Alla luce delle sovraesposti motivi, l'appellata sentenza è palesemente errata ed affetta da vizi logico-giuridici, sicchè dall'esecuzione della stessa l'appellante Provincia subirebbe un ingiusto danno di natura patrimoniale.

A contrario, è evidente che nessun pregiudizio subirebbero le controparti dalla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, attesa la certa solvibilità dell'Ente pubblico, che si troverebbe, invece, in esito al presente giudizio, nella sicura difficoltà di poter ottenere la restituzione delle somme già eventualmente corrisposte. Ricorrono, pertanto, nella fattispecie i giusti e fondati motivi richiesti dalla legge sia relativamente al *fumus boni iuris* che al *periculum in mora*, per sospendere l'efficacia esecutiva, ovvero, l'esecuzione della sentenza, fondata su presupposti errati, ed affetta da macroscopici vizi logici e giuridici, tutti sopra analiticamente evidenziati.

Per quanto esposto, e quant'altro in fatto ed in diritto si fa espressa riserva di esporre e dedurre nei modi e termini di legge, la Provincia Regionale di Messina, *ut supra*, rappresentata e difesa, chiede che questa On. Corte D'Appello, **in accoglimento del presente appello, ed in riforma della decisione impugnata**, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. Riconoscere e dichiarare che la Provincia Regionale non può essere ritenuta responsabile dell'evento dannoso subito dagli odierni appellati, ricorrendo **il caso fortuito**, che inserendosi nel processo causale, al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabili il verificarsi dell'evento, ponendosi come causa efficiente dello stesso.
2. Conseguentemente, ritenere e dichiarare che la Provincia Regionale di Messina, non

può essere condannata al pagamenti dei danni nei confronti degli appellati.

3. Riconoscere e dichiarare, in via subordinata, che i danni come quantificati nella sentenza impugnata, sono da ritenersi non dovuti in quanto non provati nel loro ammontare.
4. Sospendere, comunque, l'esecutività della sentenza per la sussistenza dei presupposti di legge, per i motivi infra specificati.
5. Riformare la sentenza anche relativamente alla condanna della Provincia Regionale di Messina alle spese e compensi del giudizio di I° e condannare gli appellati alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.

Si da atto che il valore della presente controversia, ai fini del versamento del contributo unificato, è indeterminabile.

Messina , 28.01.2011

Avv. Anna Maria Genovese

